

Martedì 15 gennaio 2013

P7_TA(2013)0007

Aspetti relativi allo sviluppo dei diritti di proprietà intellettuale sulle risorse genetiche**Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2013 sugli aspetti relativi allo sviluppo dei diritti di proprietà intellettuale sulle risorse genetiche: impatto sulla riduzione della povertà nei paesi in via di sviluppo (2012/2135 (INI))**

(2015/C 440/07)

Il Parlamento europeo,

- vista la Convenzione del 1992 sulla diversità biologica (in appresso CDB),
- visto il Protocollo di Nagoya alla CDB del 2010 sull'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dal loro uso,
- visto il trattato internazionale del 2001 sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura,
- visto il trattato di cooperazione in materia di brevetti del 2002,
- vista la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 13 settembre 2007,
- vista la Convenzione OIL n. 169 del 1989 sui diritti dei popoli indigeni e tribali,
- vista la Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, nella versione rivista a Ginevra il 19 marzo 1991,
- visto l'Accordo internazionale OMC del 1995 sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale,
- visti il trattato internazionale del 2002 sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura e il quadro OMS del 2011 relativo ai virus influenzali,
- vista la direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2010 sugli obiettivi strategici dell'Unione europea per la decima riunione della Conferenza delle parti della CBD svoltasi a Nagoya (Giappone) dal 18 al 29 ottobre 2010 ⁽²⁾,
- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020» (COM(2011)0244),
- viste le attività e le relazioni del Comitato intergovernativo sulla proprietà intellettuale e le risorse genetiche dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI),
- vista la relazione della riunione del Gruppo di esperti tecnici e legali sulle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche nel contesto del regime internazionale relativo all'accesso e alla condivisione dei benefici (UNEP/CBD/WG-ABS/8/2, 2009),
- visto lo studio sollecitato dalla commissione per lo sviluppo del Parlamento europeo dal titolo «Diritti di proprietà intellettuale sulle risorse genetiche e lotta contro la povertà», pubblicato nel 2011,
- vista la Convenzione di Ramsar del 1971 sulle zone umide,

⁽¹⁾ GU L 213 del 30.7.1998, pag. 13.

⁽²⁾ GU C 371 E del 20.12.2011, pag. 14.

Martedì 15 gennaio 2013

- vista la Convenzione del 1973 sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES),
 - visto l'articolo 48 del proprio regolamento,
 - visti la relazione della commissione per lo sviluppo e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per gli affari esteri (A7-0423/2012),
- A. considerando che il 70 % delle popolazioni povere del mondo che vive in zone rurali e urbane dipende direttamente dalla biodiversità per la sopravvivenza e il benessere;
 - B. considerando che gli obiettivi principali della CDB sono quelli di promuovere la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità e superare gli ostacoli che ne impediscono l'uso;
 - C. considerando che i fornitori di risorse genetiche e i detentori delle conoscenze tradizionali associate spesso si trovano in paesi in via di sviluppo ricchi di biodiversità;
 - D. considerando che la normativa in materia di accesso nazionale e condivisione dei benefici, adottata nel corso dell'iter della CDB, è stata elaborata in risposta alle pratiche di bioprospezione e di biopirateria;
 - E. considerando che una definizione comune di biopirateria fa riferimento alla pratica industriale di privatizzare e brevettare le conoscenze tradizionali o le risorse genetiche di popoli indigeni, senza aver ottenuto l'autorizzazione dei paesi d'origine né aver fornito loro un compenso;
 - F. considerando che la CDB e il relativo protocollo di Nagoya impongono ai bioprospettori di ottenere il «consenso informato preventivo» dei paesi di origine o delle comunità locali e indigene e di stabilire «termini reciprocamente concordati» con tali paesi e comunità in materia di conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche nonché di condividere con essi i benefici derivanti dalla bioprospezione;
 - G. considerando che il mutante regime in materia di accesso e condivisione dei benefici nel quadro della CDB opera in modo complementare con l'OMC e i relativi aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS dell'OMC), l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), l'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);
 - H. considerando che la governance dell'accesso e della condivisione dei benefici trova riscontro altresì in vari strumenti per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, fra cui la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 e il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966;
 - I. considerando che l'articolo 27, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo TRIPS dell'OMC autorizza i governi a escludere dalla brevettabilità i vegetali, gli animali e i processi «essenzialmente» biologici, mentre i microrganismi e i processi non biologici e microbiologici sono ammissibili ai brevetti;
 - J. considerando che la biodiversità offre una vasta gamma di servizi ecosistemici, come le risorse idriche locali, l'approvvigionamento alimentare, i mezzi di sussistenza e regolazione del clima; che il degrado ambientale crea nuove sfide per la conservazione e l'uso sostenibile di un'ampia gamma di specie e risorse genetiche quale base della sicurezza alimentare e dello sviluppo agricolo sostenibile;
 - K. considerando che il trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, negoziato nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), mira alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura e alla giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dal loro uso, in linea con la CDB;
 - L. considerando che i membri dell'OCSE si avvalgono in misura rilevante di risorse genetiche provenienti dall'estero per le colture, il che rende essenziale la cooperazione internazionale in materia di conservazione e utilizzo sostenibile delle risorse genetiche;

Martedì 15 gennaio 2013

- M. considerando che, secondo le stime, tre quarti della popolazione mondiale dipendono da farmaci vegetali tradizionali e che circa la metà delle droghe sintetiche ha origine naturale;
- N. considerando che diversi accordi e convenzioni internazionali trattano la questione delle conoscenze tradizionali, fra cui la Convenzione sulla diversità biologica, il trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (ITPGR), la Dichiarazione sui diritti dei popoli indigeni e la Convenzione dell'Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale;
- O. considerando che l'articolo 8, lettera j), della CDB impegna le parti a rispettare, preservare e mantenere le conoscenze tradizionali e a incoraggiare un'equa condivisione dei benefici derivanti dall'utilizzo di tali conoscenze;
- P. considerando che la Dichiarazione ONU del 2007 sui diritti dei popoli indigeni conferma il loro diritto a mantenere, controllare, proteggere e sviluppare le loro conoscenze tradizionali;
- Q. considerando che nel 2009 l'Assemblea generale dell'OMPI ha incaricato il suo Comitato intergovernativo (CIG) di sviluppare uno strumento internazionale per proteggere le risorse genetiche, le conoscenze tradizionali e le espressioni culturali tradizionali;

I. Diversità genetica e Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM)

1. ricorda il legame diretto fra la protezione della biodiversità e il conseguimento degli OSM, in particolare l'OSM 1 incentrato sull'eliminazione della povertà estrema e della fame; sottolinea l'importanza di una biodiversità e di ecosistemi sani per l'agricoltura, la silvicoltura e la pesca in una prospettiva di sviluppo sostenibile;
2. sottolinea che la CDB si differenzia notevolmente da altri trattati internazionali in materia ambientale, in quanto attribuisce un ruolo esplicito preminente alle questioni di correttezza, equità e giustizia nella salvaguardia e nell'utilizzo della biodiversità;
3. evidenzia che, pur non disponendo di una definizione generalmente accettabile di «biopirateria», il termine può far riferimento all'appropriazione indebita e/o al beneficio commerciale illecito derivante dall'uso di conoscenze tradizionali e risorse genetiche e che è necessario altro lavoro per chiarire e consolidare la terminologia giuridica, in particolare allo scopo di definire il termine «biopirateria» sulla base di dati autorevoli;
4. sottolinea le sfide cui i diritti di proprietà intellettuale (DPI) sulle risorse genetiche e le conoscenze tradizionali danno luogo nei paesi in via di sviluppo, in termini di accesso ai farmaci, produzione di farmaci generici e accesso degli agricoltori alle sementi; evidenzia quindi che la politica commerciale dell'Unione europea relativa ai DPI deve essere coerente con l'obiettivo delle politiche per lo sviluppo, come sancisce il trattato sull'Unione europea;
5. rammenta che la CDB e il Protocollo di Nagoya rappresentano il principale quadro per amministrare l'accesso e la condivisione dei benefici; rileva che la gestione dei DPI e delle risorse genetiche nonché la lotta contro la povertà riguardano anche l'OMC, la FAO, l'OMS e l'OMPI, il che si traduce in un aumento delle sfide per assicurare un approccio coerente del sostegno di queste organizzazioni al regime della CDB; ribadisce che tali istituzioni internazionali devono sostenere e non contrastare il regime della CDB;
6. rinnova il suo plauso per i traguardi raggiunti nella tutela internazionale dei diritti delle popolazioni indigene sulle loro risorse genetiche e di altro tipo e sulle conoscenze tradizionali associate, sanciti dalla Dichiarazione ONU sui diritti dei popoli indigeni, dalla Convenzione OIL n. 169, dall'articolo 8, lettera j, della CDB e dal protocollo di Nagoya; esprime la propria preoccupazione per l'erosione genetica che si verifica come conseguenza del predominio quasi esclusivo, sul mercato, delle sementi di produzione industriale, vale a dire le sementi protette da diritti di proprietà intellettuale, a scapito delle varietà di sementi tradizionali;

Agricoltura e salute

7. ricorda la necessità di un'ampia gamma di risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura a garanzia di una migliore offerta di servizi ecosistemici; sottolinea che l'uso di risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura è fondamentale per la sicurezza alimentare nonché per la sostenibilità agricola e ambientale e far fronte ai cambiamenti climatici;

Martedì 15 gennaio 2013

8. fa presente che il conseguimento dell'OSM 1 dipende, fra l'altro, dalla nostra gestione degli ecosistemi agricoli; sottolinea in questo contesto che, mentre la riduzione dell'eventuale impatto negativo dell'agricoltura sull'ambiente richiede un'ampia gamma di diversità genetiche delle colture per garantire una migliore offerta di servizi ecosistemici, la diversità delle colture consente in modo specifico ai piccoli agricoltori poveri di diversificare i loro regimi alimentari e i loro redditi; sottolinea nel contempo che la diversità genetica delle colture conferisce resilienza in relazione al cambiamento climatico;

9. ricorda che le varietà selvatiche di piante coltivate che sono importanti per la sicurezza alimentare degli Stati membri dell'Unione europea si trovano perlopiù nei paesi in via di sviluppo; esorta l'UE, nell'ambito della Convenzione UPOV ad astenersi dal sostenere l'introduzione di una normativa che possa eventualmente intralciare il ricorso degli agricoltori a sementi raccolte, in quanto ciò violerebbe il diritto all'alimentazione nei paesi in via di sviluppo;

10. rammenta che il «privilegio dell'agricoltore», nell'ambito della Convenzione UPOV, è particolarmente importante per i paesi in via di sviluppo, in quanto consente agli agricoltori di conservare i semi derivanti da nuove varietà e di piantarli nuovamente per i comuni scopi alimentari (potenziando pertanto la sicurezza alimentare); deplora tuttavia che, pur essendo interesse dei paesi in via di sviluppo mantenere ed estendere le eccezioni ai diritti dei selezionatori, i diritti degli agricoltori sono stati indeboliti nelle riforme della Convenzione UPOV che si sono susseguite;

11. rileva che la FAO sta assumendo un ruolo guida nell'elaborazione di regimi specializzati relativi all'accesso e alla condivisione dei benefici che rivestono importanza per l'alimentazione e l'agricoltura; invita l'UE a sostenere le richieste dei paesi in via di sviluppo volte a garantire un'adeguata condivisione dei benefici in tutti i nuovi meccanismi/strumenti settoriali nell'ambito della FAO nonché a garantire la coerenza e a migliorare la sinergia con la CDB e il relativo Protocollo di Nagoya;

12. rammenta che le risorse genetiche, tra l'altro anche in fitomedicina, contribuiscono in maniera significativa alla ricerca e allo sviluppo in campo farmaceutico e all'accesso ai farmaci; ribadisce che i DPI non devono pertanto impedire l'accesso a farmaci a prezzi contenuti, in particolar modo ove tali DPI si riferiscano a risorse genetiche originarie dei paesi in via di sviluppo;

13. invita l'Unione europea ad astenersi dallo spingere i paesi in via di sviluppo, soprattutto quelli meno avanzati, ad accettare attraverso accordi bilaterali norme di ampia portata in materia di proprietà intellettuale, vale a dire per le sementi e i farmaci, in linea con l'obiettivo UE della coerenza delle politiche per lo sviluppo;

14. sottolinea che la lotta contro la biopirateria comporta l'attuazione e il miglioramento degli attuali dispositivi in materia di accesso multilaterale e condivisione dei benefici nell'ambito dell'agricoltura e della salute, quali il trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'agricoltura e l'alimentazione (ITPGR), ad esempio considerando nuovi modi per raccogliere risorse da destinare al fondo per la condivisione dei benefici o l'Assemblea intergovernativa dell'OMS sulla preparazione alle pandemie influenzali;

15. ritiene che i futuri accordi bilaterali e multilaterali volti all'armonizzazione, in particolare quelli concernenti la portata delle eccezioni e delle limitazioni ai diritti di brevetto, dovranno essere vagliati attentamente nella prospettiva dello sviluppo, allo scopo di raggiungere un'equità globale per la salute pubblica nello spirito dell'applicazione del paragrafo 6 della dichiarazione di Doha sull'Accordo TRIPS, salvaguardando le conoscenze locali e, in relazione ai diritti dei produttori di varietà vegetali, garantendo l'accesso alle sementi;

II. Diritti delle comunità indigene e locali sulle conoscenze tradizionali

16. rileva che il termine «conoscenze tradizionali» designa le conoscenze possedute da specifiche comunità indigene e locali e condivise da varie fasce della società di una regione o di un paese particolari; sottolinea che le conoscenze tradizionali includono «valori immateriali» e che la conservazione del patrimonio culturale riveste in effetti fondamentale importanza in tutte le sue espressioni, compresi i valori sociali, religiosi, culturali e paesaggistici;

17. fa presente che tre quarti della popolazione mondiale dipendono da farmaci tradizionali naturali di origine vegetale; ritiene quindi che la biopirateria comporti una forte necessità di proteggere le conoscenze tradizionali, soprattutto quando sono associate alle risorse genetiche di valore economico per l'industria;

18. evidenzia il pericolo costituito da una valutazione delle conoscenze tradizionali dal punto di vista meramente commerciale; fa osservare che l'attuale quadro DPI non è adatto a un gruppo eterogeneo come quello dei detentori di conoscenze tradizionali; sottolinea pertanto la necessità di definire un regime internazionale dei DPI sui generis volto a salvaguardare la diversità degli interessi delle comunità locali e a riflettere, fra l'altro, il diritto consuetudinario;

Martedì 15 gennaio 2013

19. rileva con preoccupazione che fra le difficoltà cui sono esposti i detentori di conoscenze tradizionali figurano il monitoraggio e la capacità di far rispettare delle norme, vale a dire il riconoscimento dell'esistenza di violazioni e l'esecuzione di tempestivi interventi correttivi; deplora, in questo contesto, il fatto che le conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche non rientrino in alcuna delle misure di monitoraggio del Protocollo di Nagoya, visto che non esiste alcun obbligo di divulgare le informazioni relative ai controlli delle conoscenze tradizionali utilizzate, mentre il certificato riconosciuto a livello internazionale che attesta la conformità alle norme non contempla le conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, il che limita la possibilità di individuare casi di biopirateria legati alle conoscenze tradizionali; ritiene che l'Unione, in sede di attuazione del protocollo di Nagoya, debba attribuire alle conoscenze tradizionali un livello di protezione almeno pari a quello attribuito alle risorse genetiche;

20. sottolinea che le normative adottate per proteggere le risorse genetiche e le conoscenze tradizionali associate devono rispettare gli impegni internazionali assunti in merito alla promozione e al rispetto dei diritti dei popoli indigeni come sancito dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (UNDRIP) del 2007 e dalla Convenzione OIL n. 169 del 1989 sui diritti dei popoli indigeni e tribali;

21. riconosce il ruolo potenziale del sistema dei diritti di proprietà intellettuale e dei brevetti nella promozione dell'innovazione, del trasferimento e della diffusione di tecnologie a vantaggio reciproco dei soggetti interessati, dei fornitori, dei titolari e degli utenti delle risorse genetiche, dei loro derivati e delle conoscenze tradizionali associate, in modo da favorire il benessere sociale e lo sviluppo, pur sottolineando la necessità di evitare gli effetti negativi del sistema dei diritti di proprietà intellettuale e dei brevetti sull'applicazione da parte delle popolazioni indigene e delle comunità locali delle conoscenze tradizionali, delle loro leggi, prassi e sistema di conoscenze e sulla loro capacità di utilizzare, sviluppare, creare e proteggere le loro conoscenze in materia di risorse genetiche; evidenzia che, in determinate circostanze, le comunità locali e indigene possono considerare i contratti tra le parti come una soluzione più fattibile ai fini della condivisione dei benefici e della tutela dei loro interessi, preservando al contempo l'ambiente e prevenendo danni sociali ed economici, grazie ad esempio a clausole di salvaguardia;

III. *Affrontare la biopirateria — la via da seguire*

22. sottolinea che la biopirateria può essere attribuita alla mancanza di normative nazionali e di meccanismi repressivi nei paesi in via di sviluppo nonché alla mancanza di meccanismi di controllo nei paesi industrializzati i quali garantiscano che le risorse genetiche siano state acquisite in conformità del consenso informato preventivo e dei termini reciprocamente concordati, nel rispetto della normativa nazionale dei paesi fornitori relativa all'accesso e alla condivisione dei benefici; accoglie favorevolmente, in questo contesto, la proposta di regolamento della Commissione destinato ad attuare il Protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla condivisione dei benefici; ribadisce nel contempo l'importanza di fornire meccanismi efficaci di ricorso in caso di controversie e accesso alla giustizia;

23. ricorda che l'efficace attuazione del Protocollo dipende dall'adozione di misure sia da parte dei paesi in via di sviluppo che di quelli industrializzati; rileva che l'elaborazione della normativa in materia di accesso e condivisione dei benefici costituisce un prerequisito indispensabile affinché i paesi utilizzatori siano tenuti a rispettare le disposizioni sul consenso informato preventivo; sottolinea tuttavia che tale requisito rappresenta per loro una vera e propria sfida poiché richiede un importante sviluppo di capacità giuridica e istituzionale;

24. evidenzia che gli obiettivi della CBD potranno essere raggiunti solo purché sia conseguita una condivisione giusta ed equa dei benefici; esorta l'Unione europea e gli Stati membri a chiedere una rapida ratifica del Protocollo di Nagoya per combattere la biopirateria e rafforzare la giustizia e l'equità degli scambi di risorse genetiche; sottolinea il ruolo della cooperazione allo sviluppo dell'Unione nella fornitura di assistenza ai paesi in via di sviluppo per rafforzare la capacità giuridica e istituzionale in materia di accesso e condivisione dei benefici; ritiene opportuno prestare sostegno ai paesi in via di sviluppo per la creazione di banche dati delle conoscenze tradizionali e la comprensione dei sistemi relativi alle domande di brevetto;

25. ribadisce che, alla luce della sua risoluzione del 10 maggio 2012 sui brevetti per procedimenti essenzialmente biologici⁽¹⁾, la concessione di una tutela brevettuale eccessivamente ampia nel settore della riproduzione può soffocare l'innovazione e il progresso e danneggiare i piccoli e medi produttori bloccando l'accesso alle risorse genetiche;

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2012)0202.

Martedì 15 gennaio 2013

Migliorare i requisiti in materia di banche dati e divulgazione per quanto concerne le risorse genetiche e le conoscenze tradizionali

26. richiama l'attenzione sulla proposta avanzata dai paesi in via di sviluppo concernente una normativa vincolante che imponga ai richiedenti di brevetti di divulgare la fonte e l'origine delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali utilizzate per gli interventi, di fornire prova del consenso informato preventivo da parte delle autorità competenti nel paese fornitore e di fornire prova di una condivisione dei benefici giusta ed equa attraverso un certificato di origine internazionale;

27. deplora la mancanza di statistiche chiare sulla biopirateria e l'appropriazione indebita e chiede maggiore ricerca e divulgazione delle informazioni a livello UE in questo settore per ovviare a tale situazione; sottolinea altresì che sono necessari migliori dati sul numero e sul contenuto dei contratti in materia di accesso e condivisione dei benefici; ritiene che tali dati possano essere raccolti istituendo un sistema di notifica e banche dati attraverso la stanza di compensazione CDB;

28. ritiene che uno strumento vincolante sia il modo più sicuro per accertarsi che le misure legate alla biodiversità nel sistema dei DPI siano attuate dai paesi utilizzatori; chiede che siano adottate iniziative volte a subordinare la concessione di brevetti al rispetto del requisito obbligatorio di divulgare l'origine di qualsiasi risorsa genetica e delle conoscenze tradizionali nelle domande di brevetto; sottolinea che tale divulgazione deve comprendere la prova che le risorse genetiche e le conoscenze tradizionali in questione sono state acquisite conformemente alle norme applicabili (vale a dire consenso informato preventivo e termini reciprocamente concordati);

29. sottolinea che uno strumento internazionale che comprenda requisiti in materia di divulgazione e banche dati per la protezione delle risorse genetiche non sostituisce un meccanismo efficace di accesso e condivisione dei benefici a livello nazionale;

30. ritiene che la notifica diretta delle aziende che utilizzano risorse genetiche o conoscenze tradizionali associate da parte degli utenti e l'utilizzo di certificati che attestino la conformità e la valutazione delle opzioni relative alle controversie legali all'interno e all'esterno della giurisdizione nazionale possano altresì efficacemente contribuire a limitare eventuali casi di biopirateria;

31. ritiene che un sistema chiaro e coerente di diritti di proprietà intellettuale contribuirebbe alla creazione di conoscenze e alla loro diffusione nei paesi in via di sviluppo, a beneficio dell'imprenditorialità, della ricerca, dell'istruzione e della riduzione della povertà in tali paesi;

Lavorare per un sistema coerente di governance globale

32. insiste sul fatto che l'accordo TRIPS dell'OMC dovrebbe essere compatibile con il Protocollo di Nagoya alla CDB e ritiene pertanto fondamentale stabilire requisiti vincolanti sulla divulgazione dell'origine delle risorse genetiche nel corso dell'iter brevettuale e consentire in tal modo di verificare che esse siano state acquisite legalmente in conformità del consenso informato preventivo e dei termini reciprocamente concordati;

33. sottolinea che tali requisiti potrebbero essere introdotti attraverso una modifica dell'accordo TRIPS dell'OMC o nel quadro dell'OMPI, nell'ambito delle discussioni in corso in merito all'istituzione di un nuovo o di nuovi strumenti giuridici internazionali per l'efficace protezione delle risorse genetiche, delle conoscenze tradizionali e delle espressioni culturali tradizionali; invita, in particolare, l'UE a sostenere, in linea con il principio di coerenza delle politiche per lo sviluppo, la richiesta dei paesi in via di sviluppo di modifica dell'accordo TRIPS dell'OMC, aggiungendo il nuovo articolo 29 bis sull'obbligo di rivelare l'origine delle risorse genetiche e/o delle conoscenze tradizionali associate, in conformità del Protocollo di Nagoya; si compiace, come primo passo, del fatto che la proposta di regolamento UE in merito all'accesso alle risorse genetiche e alla condivisione dei benefici preveda l'obbligo di divulgare l'origine delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate;

Martedì 15 gennaio 2013

34. invita la Commissione a incaricare i suoi negoziatori in seno al CIG dell'OMPI e in sede di revisione del TRIPS di prendere le mosse dal protocollo di Nagoya e di focalizzarsi, durante i negoziati, sull'armonizzazione tra il quadro giuridico della CDB ⁽¹⁾ e il relativo protocollo di Nagoya e l'OMPI, il TRIPS, l'ITPGRFA ⁽²⁾ e la convenzione UPOV ⁽³⁾, così come l'UNCLOS ⁽⁴⁾ in materia di risorse genetiche marittime; rileva che l'accordo TRIPS esclude in modo transitorio i paesi meno avanzati ⁽⁵⁾; sottolinea che tale approccio deve essere mantenuto per quanto riguarda le eventuali revisioni che possono derivare dal processo di Nagoya;

35. si compiace delle iniziative che forniscono un'opzione alternativa ad organismi rigorosamente a base commerciale, come ad esempio lo Strumento globale d'informazione sulla biodiversità (SGIB), che promuove l'accesso libero e aperto ai dati della biodiversità attraverso la cooperazione globale tra diversi governi, organizzazioni e altri soggetti interessati a livello internazionale;

36. prende atto dei lavori del Comitato intergovernativo sulla proprietà intellettuale e le risorse genetiche dell'OMPI e sollecita l'adozione di iniziative analoghe e definizioni coerenti a livello UE;

o

o o

37. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ Convenzione sulla diversità biologica.

⁽²⁾ Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.

⁽³⁾ Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali.

⁽⁴⁾ Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

⁽⁵⁾ Articolo 66, paragrafo 1, TRIPS; Decisione del Consiglio per i TRIPS del 29 novembre 2005.